

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145  
Bellinzona, 13 dicembre

53/2019

## Legge sull'apertura dei negozi

(del 23 marzo 2015)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 23 marzo 2011 n. 6480 del Consiglio di Stato,
- visti il rapporto 20 maggio 2014/24 febbraio 2015 n. 6480 R1 e il rapporto aggiuntivo 24 febbraio 2015 n. 6480 R1A della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

#### decreta:

#### Capitolo primo Disposizioni generali

**Campo di applicazione e scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).  
<sup>2</sup>La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.

**Definizione**

**Art. 2** <sup>1</sup>È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.  
<sup>2</sup>Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.

**Autorità competente**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

**Commissione consultiva**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.  
<sup>2</sup>In particolare, la Commissione consultiva preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento e suggerisce all'organismo competente (Ufficio dell'ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici.  
<sup>3</sup>La Commissione è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei sindacati del settore della vendita.  
<sup>4</sup>I membri sono designati dalle rispettive associazioni.  
<sup>5</sup>Per l'espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretario.

<b>Regime applicabile</b>	<b>Art. 5</b> In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.
<b>Obbligo d'informare</b>	<b>Art. 6</b> Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.

<b>Controllo</b>	<b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Su segnalazione della Commissione consultiva o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge. <sup>2</sup> L'organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.
------------------	--

## Capitolo secondo

### Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali

<b>Orario di apertura</b>	<b>Art. 8</b> Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.
---------------------------	--

<b>Apertura serale</b>	<b>Art. 9</b> I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.
------------------------	--

<b>Deroghe di legge</b>	<b>Art. 10</b> <sup>1</sup> In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
-------------------------	---

<sup>2</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

<sup>3</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.

<b>Deroghe dipartimentali</b>	<b>Art. 11</b> <sup>1</sup> Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
-------------------------------	---

<sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.

Capitolo terzo  
**Domeniche e giorni festivi**

- Principio** **Art. 12** I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.
- Deroghe di legge**  
**a) In generale** **Art. 13** <sup>1</sup>L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.  
<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.
- b) Altre deroghe** **Art. 14** <sup>1</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:  
a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;  
b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;  
c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;  
d) negozi situati nei camping;  
e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;  
f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;  
g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;  
h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;  
i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.  
<sup>2</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:  
a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;  
b) negozi di piante e fiori;  
c) gallerie d'arte e atelier che vendono opere d'arte;  
<sup>3</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.  
<sup>4</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.
- Deroghe dipartimentali**  
**a) In generale** **Art. 15** <sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.  
<sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.
- b) Per ragioni economiche** **Art. 16** <sup>1</sup>Previo autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.  
<sup>2</sup>Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.

<sup>3</sup>Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

#### Capitolo quarto Sanzioni e rimedi giuridici

**Sanzioni penali** **Art. 17** <sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a fr. 20'000.–.

<sup>2</sup>La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

**Sanzioni amministrative** **Art. 18** Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.

**Ricorsi** **Art. 19** <sup>1</sup>Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

#### Capitolo quinto Disposizioni finali

**Tasse** **Art. 20** Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di fr. 100.– a un massimo di fr. 1'000.–.

**Norma transitoria** **Art. 21** I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.

**Norma abrogativa** **Art. 22** La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.

**Entrata in vigore** **Art. 23** <sup>1</sup>La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL.

<sup>2</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visti l'art. 23 della legge che precede e il risultato della votazione cantonale del 28 febbraio 2016 (v. FU 11 marzo 2016 N. 20 pag. 2290),

**ordina:**

la Legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 11 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## **Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio, fino al 30 giugno 2023**

(del 16 ottobre 2019)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la domanda del 26 novembre 2018, completata l'8 maggio 2019, delle parti contraenti: Federazione ticinese del commercio (Federcommercio) e Associazione Distributori Ticinesi (DISTI) da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST), Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino) e Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT) dall'altra, intesa al conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio, fino al 30 giugno 2023;

richiamate le pubblicazioni della domanda sul Foglio ufficiale n. 43/2019 del 28 maggio 2019 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 31 maggio 2019 (numero di pubblicazione AB04-0000000262);

ritenuto che entro i termini è stata interposta un'opposizione, evasa con separata procedura;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

**decreta:**

1. È accolta la domanda del 26 novembre 2018, completata l'8 maggio 2019, delle parti contraenti intesa a conferire l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo (CCL) per il commercio al dettaglio, fino al 30 giugno 2023.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni allegates al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
  - A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un'azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
  - B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.

Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2023.
8. Comunicazione:
  - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
  - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 16 ottobre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 13 novembre 2019.

## Capitolo 2 - Inizio e fine del rapporto di lavoro

### Art. 5 - Tempo di prova

<sup>1</sup>È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

<sup>2</sup>Previo accordo scritto tra le parti, il tempo di prova può essere prolungato fino ad un massimo di tre mesi.

### Art. 6 - Disdetta

<sup>1</sup>Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di una settimana con preavviso di sette giorni.

<sup>2</sup>Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

### Capitolo 3 - Diritti e obblighi delle parti

#### Art. 12 - Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a:

- a. eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro, gestendo in particolare la clientela con cortesia e rispetto;
- b. adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili, le installazioni tecniche del datore di lavoro, come pure il materiale messo a sua disposizione e trattarli con cura;
- c. presentarsi puntuale sul luogo di lavoro e con un abbigliamento adeguato;
- d. mantenere la massima discrezione su quanto appreso nell'ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa.

### Capitolo 4 - Orario di lavoro e organizzazione del tempo di lavoro

#### Art. 16 - Durata lavorativa

<sup>1</sup>La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali

<sup>2</sup>Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all'art. 20 del CCL.

#### Art. 17 - Organizzazione del tempo di lavoro

<sup>1</sup>Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi.

<sup>2</sup>Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornalieri, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell'art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL).

<sup>3</sup>Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornalieri, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto.

<sup>4</sup>Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

#### Art. 18 - Conteggio delle ore

Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

#### Art. 19 - Piano settimanale

Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 20 - Lavoro supplementare

<sup>1</sup>È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all'art. 16 cpv. 2.

<sup>2</sup>Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d'intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

<sup>3</sup>La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

#### Art. 21 - Lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica

<sup>1</sup>Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all'art. 20 della Legge sul lavoro (LL).

<sup>2</sup>Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

#### Art. 22 - Vacanze

<sup>1</sup>Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:

(...)

b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età

c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

<sup>2</sup>Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall'anno nel quale ricorre l'età o l'anzianità di servizio.

#### Art. 23 - Congedi pagati

Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:

a. Matrimonio / Unione domestica registrata: 3 giorni

b. Nascita / Adozione: 3 giorni

c. Decesso di un figlio / coniuge / genitore: 3 giorni

d. Decesso fratello / sorella / altri parenti conviventi nell'economia domestica: 1 giorno

e. Trasloco: 1 giorno al massimo una volta all'anno

f. Corsi professionali concordati con il datore di lavoro: 2 giorni

g. Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare: il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni.

### Capitolo 5 - Retribuzione

#### Art. 24 - Criteri per la determinazione del salario

<sup>1</sup>Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

#### Art. 25 - Salario minimo

<sup>1</sup>I salari minimi sono indicati nell'[Allegato 1](#) al presente CCL.

<sup>2</sup>Il salario orario minimo del personale remunerato all'ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2'184 ore (42 ore x 52 settimane).

#### Art. 26 - Tredicesima mensilità

<sup>1</sup>Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup>Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

### Capitolo 6 - Prestazioni sociali

#### Art. 28 - Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

<sup>1</sup>Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.



<sup>2</sup>Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80 % del salario;
- b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l'80% del salario;
- c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
- d) il contributo per l'assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
- e) l'assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

<sup>3</sup>Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

## Capitolo 7 - Commissione paritetica cantonale

### Art. 30 - Costituzione e organizzazione

<sup>1</sup>Per vigilare l'applicazione del presente CCL (...) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

### Art. 31 - Compiti

<sup>1</sup>La CPC ha il compito di:

- a. vigilare e controllare l'applicazione del presente CCL;
- b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
- c. valutare l'equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
- d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l'applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
- e. pronunciarsi sulle sanzioni.

### Art. 32 - Sanzioni

<sup>1</sup>In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

<sup>2</sup>In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall'ammonizione scritta sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10'000.--.

### Art. 33 - Contributo ai costi di funzionamento della CPC

<sup>1</sup>Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

<sup>2</sup>Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all'anno.

<sup>3</sup>L'introito totale della CPC (...) verrà utilizzato:

(...)

- b. per l'applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

**Allegato 1 - Salari minimi (art. 25 cpv. 1 CCL)**

	Salario mensile	Salario annuale (13 mensilità)	Salario orario
Venditore non qualificato	3'200	41'600	19.00
Assistente del commercio al dettaglio	3'400	44'200	20.20
Impiegato del commercio al dettaglio	3'600	46'800	21.40

**Decreto legislativo  
concernente l'approvazione dei conti e della relazione annuale 2018  
dell'Azienda cantonale dei rifiuti**

(del 9 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- preso atto della relazione annuale 2018 dell'Azienda cantonale dei rifiuti e del rapporto di revisione del Controllo cantonale delle finanze del 29 maggio 2019;
- visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7688 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** Sono approvati i conti consuntivi 2018 dell'Azienda cantonale dei rifiuti, che presentano un avanzo d'esercizio di 2'473'967.72 franchi.

**Art. 2** È approvata la relazione 2018 dell'Azienda cantonale dei rifiuti.

**Art. 3** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 9 dicembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 dicembre 2019 n. 290)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

## **Decreto legislativo sul resoconto sui contratti di prestazioni 2018 tra il Cantone Ticino e l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI**

(del 9 dicembre 2019)

### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 3 luglio 2019 n. 7679 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** L'utilizzo del contributo di gestione dell'Università della Svizzera italiana (USI) di 21'000'000 di franchi per l'anno 2018 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra l'USI e il Cantone Ticino. La perdita d'esercizio di 1'102'702.94 franchi del 2018 è stata riportata dall'USI a capitale proprio.

**Art. 2** L'utilizzo del contributo di gestione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) di 24'280'000 franchi per l'anno 2018 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra la SUPSI e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio di 2'276'605.16 franchi del 2018 è stato riportato dalla SUPSI a capitale proprio.

**Art. 3** L'utilizzo dell'importo forfettario del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI di 14'250'000 franchi per l'anno 2018 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra la SUPSI/DFA e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio del 2018 di 91'995.64 franchi è stato riportato dalla SUPSI a capitale proprio in voce separata.

**Art. 4** Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 9 dicembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 dicembre 2019 n. 291)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

---

## **Decreto esecutivo concernente le convenzioni stipulate tra l'Ospedale Malcantone e gli assicuratori malattie, per la riabilitazione cardiaca ambulatoriale**

(del 23 ottobre 2019)

### **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ospedale Malcantonese e gli assicuratori malattie, per la riabilitazione cardiaca ambulatoriale;  
considerata la comunicazione del 5 luglio 2019 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;  
consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ospedale Malcantonese e gli assicuratori malattie, per la riabilitazione cardiaca ambulatoriale.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate per una tariffa ambulatoriale settimanale onnicomprensiva pari a 250 franchi con tarifsuisse, 252 franchi con la Cooperativa di acquisti HSK e 249 franchi con il Gruppo CSS, per un ciclo massimo di 12 settimane.

<sup>3</sup>Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

**Art. 2** Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° giugno 2019 per tarifsuisse e la Cooperativa di acquisti HSK rispettivamente al 1° luglio 2019 per il Gruppo CSS.

Bellinzona, 23 ottobre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## Decreto esecutivo

### **concernente la convenzione sottoscritta da ASPI Associazione Svizzera dei Fisioterapisti Indipendenti con la Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per le prestazioni dei fisioterapisti indipendenti**

(del 23 ottobre 2019)

#### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

richiamata la nuova struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia emessa dal Consiglio federale e valida in tutta la Svizzera;

esaminati la convenzione e i relativi allegati sottoscritti da ASPI Associazione Svizzera dei Fisioterapisti Indipendenti con la Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per le prestazioni dei fisioterapisti;

considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 5 luglio 2019, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvati la convenzione e i relativi allegati sottoscritti da ASPI Associazione Svizzera dei Fisioterapisti Indipendenti con la Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per le prestazioni dei fisioterapisti.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate su un valore del punto pari a fr. 0.95 dal 1° gennaio 2018.

<sup>3</sup>Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

**Art. 2** Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 23 ottobre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020

(dell'11 dicembre 2019)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge tributaria del 21 giugno 1994, in particolare l'articolo 322;

#### **decreta:**

**Reddito da stanza immobiliare; valore locativo**  
(art. 20 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

<sup>2</sup>Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

**Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente**  
(art. 25 LT)  
a) Principio

**Art. 2** <sup>1</sup>Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a della legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT).

<sup>3</sup>Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

**Art. 3** <sup>1</sup>Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.

<sup>3</sup>La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

<sup>2</sup>La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

<sup>3</sup>Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi il giorno o 1'600 franchi l'anno, rispettivamente 22.50 franchi il giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

<sup>4</sup>Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.

d) Spese supplementari di alloggio

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

<sup>2</sup>È ammessa la deduzione dell'effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una camera e dell'effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l'affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

**Art. 6** <sup>1</sup>Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

<sup>2</sup>Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

<sup>3</sup>Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

**f) Altre spese professionali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

<sup>2</sup>La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 2'500 franchi l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

<sup>3</sup>La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

**g) Attività accessoria**

**Art. 8** <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l'anno.

<sup>2</sup>Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

**Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente**  
(art. 26 LT)

**Art. 9** Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. n LT.

**Spese di formazione a fini professionali**  
(art. 32 cpv. 1 lett. n LT)

**Art. 10** Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l'attività professionale.

**Deduzione per figli agli studi**  
(art. 34 LT)

**Art. 11** <sup>1</sup>Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. 1'200 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. 1'900 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. 4'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. 6'400 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. 3'400 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

<sup>2</sup>In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

<sup>3</sup>Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

**Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte**  
(art. 106 e 107 LT)

**Art. 12** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e segg. LT e alle direttive federali in materia.

<sup>2</sup>Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

1. Contributi AVS / AI / IPG	5.125%	del salario lordo
2. Contributi AD	1.10%	del salario lordo fino a fr. 148'200.– (massimo fr. 1'630.20)
	0.50%	del salario lordo da fr. 148'201.–
3. Contributi AINP	1.30%	del salario lordo, al massimo fr. 1'638.–
4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro)	5.50%	del salario lordo
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio (esclusi i frontalieri con rientro giornaliero)	2.50%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5'200.–)
	3%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10'500.–)
	3.25%	del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10'500.–)
	3.50%	del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10'500.–)
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione)	fr. 5'800.–	per frontalieri con rientro giornaliero con un solo reddito
	fr. 10'600.–	per frontalieri con rientro giornaliero coniugati con doppio reddito
	fr. 4'600.–	per gli altri contribuenti con un solo reddito
	fr. 8'200.–	per gli altri contribuenti coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito	fr. 7'700.–	
8. Deduzione per figli	fr. 11'100.–	per figlio

<sup>3</sup>Il moltiplicatore comunale per i frontalieri con rientro giornaliero è del 100%.

<sup>4</sup>Il moltiplicatore medio comunale per gli altri contribuenti è dell'80%.

**Persone che esercitano la prostituzione**

**Art. 13** <sup>1</sup>Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un'imposta forfettaria di 25 franchi al giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l'imposta diventa definitiva.



<sup>2</sup>Le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo conformemente all'art. 14 cpv. 1 della LProst versano il citato importo direttamente all'autorità fiscale negli stessi termini previsti per il gerente.

<sup>3</sup>Il gerente del locale erotico ha l'obbligo di trattenere e versare detti importi all'autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

**Restituzione dell'imposta alla fonte**  
(art. 247 cpv. 1<sup>bis</sup> LT)

**Art. 14** Non si procede alla restituzione dell'imposta alla fonte versata in eccedenza se questa è inferiore o uguale a 20 franchi.

**Tassazione ordinaria sostitutiva**  
(art. 113 LT)

**Art. 15** La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di 120'000 franchi.

**Partner registrati**  
(art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup> LT)

**Art. 16** Per l'attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.

**Riparto intercomunale dell'imposta alla fonte dei frontalieri con rientro giornaliero**  
(art. 277 cpv. 3<sup>bis</sup> LT)

**Art. 17** Per i frontalieri con rientro giornaliero si dà luogo al riparto comunale dell'imposta alla fonte in caso di cambiamento temporaneo del comune di lavoro, quando la durata del cambiamento temporaneo è superiore a 30 giorni.

**Entrata in vigore**

**Art. 18** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 11 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

## Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020

(dell'11 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994;

**decreta:**

**Rate e scadenze dell'imposta ordinaria**  
(art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2020 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° maggio 2020

per la II rata di acconto il 1° luglio 2020

per la III rata di acconto il 1° settembre 2020

rata a conguaglio a partire dal 2021, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT).

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire**  
(art. 241 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza**  
(art. 242 LT)  
**e sulla restituzione d'imposta**  
(art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2019 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'intimazione della rata a conguaglio.

**Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200 franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'articolo 8; su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

<sup>2</sup>Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

<sup>3</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo**  
(art. 243 LT)

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.50%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione**  
(art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

**Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2020.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2020; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Acconto equo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito**  
(art. 253a LT)

**Art. 11** Sulle somme di deposito rimosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

**Entrata in vigore**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il presente decreto è pubblicato, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si applica nell'anno civile 2020 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

ALLEGATO

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2020	2.50	0.10	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10	0.25
2018	2.50	0.25	0.10	0.25
2017	2.50	0.25	0.10	0.25
2016	2.50	0.50	0.25	0.25
2015	2.50	1.50	0.25	0.25
(dal 01.04. al 31.12.2015)				
2015	2.50	1.50	0.25	1
(dal 01.01 al 31.03.2015)				
2014	2.50	1.50	0.25	1.50
2013	2.50	1.50	0.25	
2012	2.50	2.50	1	
2011	2.50	2.50	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.50	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.50	
2001	4.50	4.50	2	

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle ec- cedenze da deposito (in %)
2000	4	4	1.50	
1999	4	4	1.50	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.50	
1995	5	5	3.50	

\* A partire dal 1. gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 11 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## Regolamento della legge delle biblioteche del 9 ottobre 2019; modifica

(dell'11 dicembre 2019)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991,

#### **decreta:**

#### **I**

Il regolamento della legge delle biblioteche del 9 ottobre 2019 è così modificato:

#### **Art. 9 cpv. 3**

Il Dipartimento fissa l'importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazioni specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione.

**Ritardo e man-  
cata restituzio-  
ne**

#### **Art. 11 cpv. 1 lett. a, b e c**

- l'emissione di tasse amministrative;
- il blocco della Tessera Utente SBT;
- l'esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT.

#### **Art. 12 cpv. 1 lett. d**

- il tariffario delle prestazioni e delle tasse amministrative.

#### **Art. 18 cpv. 4**

Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali, prelevando una tassa non superiore a 500 franchi per mezza giornata commisurata alle finalità dell'attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Regolamento****del Consiglio di Stato sul servizio medico nelle zone di montagna del 26 gennaio 1999; modifica**

(dell'11 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il regolamento del Consiglio di Stato sul servizio medico nelle zone di montagna del 26 gennaio 1999 è così modificato:

**Versamento dell'indennità**

**Art. 5** L'indennità di cui all'art. 5 cpv. 1 LMont. è versata dall'Ufficio di sanità in rate mensili posticipate.

**Art. 6 cpv. 2**

I contributi a carico del datore di lavoro e la quota parte del contributo AVS/AI/IPG/AD a carico del medico contraente sono versati agli enti assicuratori direttamente dall'Ufficio di sanità.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## Tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

(del 19 giugno 2019)

*La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale*

decreta:

in applicazione dell'art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005<sup>1</sup>

quali tariffe:

Costi per le istituzioni di previdenza e per gli istituti dediti alla previdenza professionale a) Emolumenti	Art. 1. Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:	N.	Franchi
	10	Controllo dei conti annuali	
		– istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LFLP <sup>2</sup>	da 500.– a 30'000.–
		– tutti gli altri istituti dediti alla previdenza professionale <sup>3</sup>	da 500.– a 20'000.–
	11	Registrazione o cancellazione nel registro della previdenza professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni di previdenza non registrate <sup>4</sup>	da 300.– a 5'000.–
	12	Assunzione della vigilanza <sup>5</sup>	da 300.– a 5'000.–
	13	Modifica dell'atto di fondazione o dello statuto	da 300.– a 5'000.–
	14	Approvazione di fusioni o soppressioni	1% del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
	15	Trasferimento di patrimonio o soppressione	1% del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
	16.	Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale	300.– fino a 5'000.–
	17.	Altre decisioni e diffide	da 150.– a 5'000.–
	18.	Provvedimenti di vigilanza <sup>6</sup>	da 300.– a 5'000.–

<sup>1</sup> Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.

<sup>2</sup> Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LFLP; RS 831.42).

<sup>3</sup> Art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP; RS 831.40).

<sup>4</sup> Art. 48 cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

<sup>5</sup> Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 11 let. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>6</sup> Art. 62 LPP in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

**b) Rifatturazione dei costi dell'alta vigilanza** Art. 2. Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull'alta vigilanza<sup>7</sup>.  
Per l'ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza<sup>8</sup>.

**Costi per le fondazioni classiche** Art. 3. Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:

Nr.	Fr.
20	Controllo dei conti annuali da 250.– a 2'500.–
21	Assunzione della vigilanza <sup>9</sup> da 150.– a 2'500.–
22	Modifica dell'atto di fondazione da 150.– a 2'500.–
23	Fusione o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
24	Trasferimento di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
25	Altre decisioni e diffide da 150.– a 2'500.–
26	Provvedimenti di vigilanza <sup>10</sup> da 150.– a 2'500.–

**Emolumenti straordinari** Art. 4. Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell'importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell'autorità di vigilanza.

**Abrogazione del diritto anteriore** Art. 5. Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell'8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.

**Entrata in vigore** Art. 6. Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.  
Queste disposizioni, conformemente all'art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 Settembre 2005<sup>11</sup>, sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

San Gallo, 19 giugno 2019

Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Il Presidente  
della Commissione amministrativa

Il Vice Presidente  
della Commissione amministrativa

Fredy Fässler  
Capo del Dipartimento di sicurezza  
e di giustizia del Cantone di San Gallo

Dr. Andrea Bettiga  
Capo del Dipartimento Sicurezza e giustizia  
del Cantone di Glarona

<sup>7</sup> Art. 64 e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e seg.).

<sup>8</sup> Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e seg.) così come art. 7 cpv. 1 OPP 1.

<sup>9</sup> Art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all'art. 11 let. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>10</sup> Art. 80 segg. CC in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>11</sup> Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 211.910;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.150;
- Cantone di Turgovia: 831.41.